

REPUBBLICA ITALIANA

N. 14 Reg. Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 21 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

ANNO 1984

(Adunanza Plenaria) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da STELLA PALMERINO e RUGGIERO CARMELA in proprio e in rappresentanza del figlio minore STELLA Francesco, rappresentati e difesi dall'Avv.to Alessio FESTA, elett.te dom.ti in Roma, Via del Giordano 44, presso lo stesso difensore;

Contro l'ordinanza n. 113/82 del Tribunale di Roma, in data 12.12.82, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. Lazio - Sez.I - del 6.12.1982 n. 113 (liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n.762/84 della Sezione Quar-

ta di rinvio dell'Adunanza Plenaria;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 4. Febbraio 1985 la relazione del Consigliere Claudio Varrone e udito altresì, l'Avv. dello Stato Massella Ducci per l'Amministrazione resistente; nessuno comparso per gli appellanti;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti di cui in epigrafe, hanno appellato la sentenza del T.A.R. Lazio con la quale è stato ad essi riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo, ma è stata rigettata l'ulteriore richiesta di rivalutazione monetaria del credito con i relativi interessi legali sulle somme rivalutate, avanzata con memoria non notificata.

La IV Sez. del Consiglio di Stato, avendo riscontrato un contrasto giurisdizionale in ordine alla liquidabilità o meno d'ufficio della svalutazione monetaria per i crediti pecuniaria da equo indennizzo, ha rimesso all'Adunanza Plenaria la risoluzione della controversia.

Si è costituita l'Amministrazione che resiste alle pretese avversarie sul rilievo della loro

infondatezza.

3-

D. I. R. I. T. T. O

L'impugnata sentenza del T.A.R. Lazio (Sez. 1) ha rigettato la richiesta - avanzata in primo grado dai ricorrenti con memoria non notificata - di condanna dall'Amministrazione al pagamento della svalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di riliquidazione dell'equo indennizzo e dei relativi interessi.

Con l'unico motivo di gravale viene dedotta l'erroroneità della impugnata decisione sul rilievo che, in base all'orientamento giurisprudenziale più recente, il credito di lavoro del pubblico dipendente è soggetto a rivalutazione anche in assenza di una esplicita richiesta dell'interessato.

Ai fini del decidere, giova anzitutto premettere che il problema dell'applicabilità, anche ai crediti penunziari dipendenti da equo indennizzo, del ricordato principio è stato risolto nel senso richiesto dagli appellanti da parte della Sez. VI<sup>a</sup> (dec. n. 845 del 24 novembre 1983), mentre a conclusione esattamente contraria è giunta dalla IV Sezione con dec. 201 del 2 aprile 1984.

Ad avviso del Collegio, il punto dal quale conviene partire per la soluzione del problema è co-

stituito dall'esame della normativa contenuta nell'art.68 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, negli artt. 48, 60 D.P.R. 3 maggio 1957, n.686, nonché nell'art. 154 della L. 11 luglio 1980, n.312, normativa in base alla quale l'equo indennizzo spetta all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una categoria determinata per legge.

La disciplina in esame chiaramente indica come elementi costitutivi della fattispecie normativa un duplice ordine di circostanze: l'infermità contratta per causa di servizio e la conseguente perdita dell'integrità fisica subita per effetto della suddetta infermità.

La pretesa creditoria trae cioè titolo da una fattispecie che è la risultante di un duplice ordine di eventi, di cui il primo, l'infermità, di durata anche temporanea, ha rilevanza in quanto, a sua volta, genera un effetto a carattere permanente, quale è appunto la perdita dell'integrità fisica da parte dello stesso dipendente.

Già dalla sola descrizione degli elementi che concorrono a formare il titolo giustificativo della pretesa creditoria si desume agevolmente che essa è assistita da una fonte di produzione autonoma sia

rispetto al credito di natura risarcitoria eventual-  
mente spettante al pubblico dipendente nei confronti  
della P.A., sia rispetto a quello nascente dall'e-  
satto adempimento della prestazione lavorativa.

5-

Sotto il primo profilo, la necessità di respin-  
gere qualsiasi accostamento con la fattispecie di  
danno risarcibile, a differenza di quanto in propo-  
sito ritiene la ricordata decisione della IV Sez.,  
deriva dal fatto che, nel caso in esame, ai fini  
della corresponsione della indennità, il legislatore  
prescinde da ogni riferimento a criteri di responsa-  
bilità conseguenti al verificarsi dell'evento dan-  
noso.

La perdita della integrità fisica, è valutata  
tenendo esclusivamente conto delle oggettive condi-  
zioni di tempo e di luogo nelle quali la prestazione  
lavorativa risulta effettuata ed in presenza delle  
quali si è verificata la lamentata menomazione/

L'indennità prevista dalla normativa dianzi ri-  
chiamata assolve, quindi, ad una funzione meramente  
compensativa per la perdita del "bene" costituito  
appunto dall'integrità fisica del dipendente, come  
si desume, oltre che dalle considerazioni di ordine  
sistemati~~go~~ ora svolte, dal fatto che, in base al  
secondo comma dell'art. 50 D.P.R. n. 686/1957, va

dedotto dall'equo indennizzo "quanto eventualmenye  
percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione  
a carico dello Stato o di altra pubblica amministra-  
zione".

L'inciso da ultimo richiamato sta appunto a sè  
gnificare che se tale perdita risulta in tutto o  
in parte compensata dalla corresponsione di un in-  
dennizzo di natura assicurativa, delle somme a tale  
titolo corrisposte dovrà tenersi conto in sede di  
determinazione del quantum spettante a titolo di equo  
indennizzo.

Siamo cioè in presenza di una "indennità" vol-  
ta non già alla reintegrazione del "patrimonio" del  
danneggiato, ma esclusivamente a compensarlo per la  
perdita del "bene" subita a causa della prestazione  
del servizio.

La suddetta pretesa creditoria va, però, del  
pari distinta da quella derivante dall'adempimento  
della prestazione lavorativa, appunto perchè, a  
differenza di quest'ultima, essa trova la sua giu-  
stificazione causale non già nell'utilità che il  
suo esatto adempimento determina a favore della  
P.A., ma nella perdita subita dal dipendente per  
effetto della prestazione di lavoro.

La sua nascita, dunque, non si collega alla

sola prestazione lavorativa, ma richiede, altresì, la contestuale presenza di ulteriori elementi.

7-

Può, quindi, affermarsi che la prestazione lavorativa rileva in questi casi soprattutto al fine di determinare la rilevanza del "bene" oggetto di indennizzo, nel senso che essa funge da presupposto per la individuazione della perdita della integrità fisica suscettibile di indennizzo, piuttosto che costituisce autonoma giustificazione causale della pretesa creditoria vantata dal pubblico dipendente.

Il rapporto obbligatorio che in tal modo nasce si colloca perciò in una posizione di dipendenza rispetto a quello caratterizzato dall'adempimento della prestazione lavorativa. Esso muove da tale ultimo rapporto la sua origine e la sua connotazione pubblicistica, dando quindi luogo a diritti patrimoniali strettamente attinenti al peculiare status del dipendente, ma, al tempo stesso, è soggetto ad autonome vicende modificative ed estintive.

Mentre, infatti, non sarebbe neppure configurabile la nascita del diritto all'equo indennizzo in assenza del rapporto di impiego, nei termini indicati dal citato art.68, ovvero in assenza di una prestazione lavorativa mancante dei requisiti propri del rapporto principale, come si è dianzi dimostrato,

anche ai fini della sua nascita è necessario il verificarsi di elementi autonomi, rispetto a quello che dà origine al credito di natura retributiva.

Le svolte considerazioni dimostrano, quindi, che la soluzione del problema relativo all'incidenza della svalutazione monetaria sul credito pecuniario derivante da equo indennizzo non può inserirsi nel meccanismo di rivalutazione dei crediti da lavoro del pubblico dipendente.

Infatti, come è stato anche di recente ribadito da questo Consesso (dec.n. 1/1985), tale meccanismo di rivalutazione automatica del credito pecuniario trova applicazione nei soli casi di crediti di natura retributiva, in quanto solo in tal caso le somme corrisposte assolvono alla esclusiva funzione di assicurare al pubblico dipendente una esistenza libera e dignitosa, attraverso la corresponsione di una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Nella specie, invece, la pretesa creditoria non dipende in maniera automatica dalla prestazione lavorativa, nè risulta ad essa correlata, ma nel suo nascere è condizionata dalla sussistenza di autonomi e distinti requisiti costitutivi e, nel suo svolgersi, assolve ad una funzione diversa da

quella peculiare al credito da lavoro.

9-

Del resto, come è stato di recente evidenziato (Corte dei Conti Sez. Cont. Stato 15 Luglio 1983, n. 1360), anche il credito da equo indennizzo è assistito da un autonomo meccanismo di rivalutazione, dal momento che, nella determinazione del quantum spettante a tale titolo, occorre tener conto del trattamento retributivo del dipendente vigente alla data del provvedimento che definisce il procedimento.

Al di fuori di tale ipotesi, il ritardo della P.A. nell'adempimento della prestazione può solo costituire titolo idoneo per l'eventuale nascita di diritti di natura consequenziale, il cui accertamento, come è noto, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) rigetta l'appello proposto da Stella Palmorino ed altri di cui in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 4 Febbraio 1985 dal Consiglio di Stato in s.g. (Adunanza Plenaria) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei

seguenti Magistrati:

PESCATORE Gabriele Presidente

ROSINI Emilio Consigliere

VARRONE Claudio, est. "

MONTEROSSO Alfonso "

BOZZI Giuseppe "

FRASCIONE Emidio "

CORTESE Roberto "

VACCECA Giovanni "

REGGIO D'ACI Enzo "

LIGNANI Pier Giorgio "

NOCCELLI Alfredo "

BACCARINI Stefano "

SANTORO Sergio "

L'ESTENSORE

*Claudio Verrone*

IL PRESIDENTE

*Calisto Tanzi*

IL SEGRETARIO

*Luigi De Leo*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 16 APR. 1985

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Segretario

*Luigi De Leo*

# ADUNANZA PLENARIA

Addi 16 APR. 1985 copia conforme

alla presente è stata trasmessa al Ministero

*Affari Esteri - Avvocatura Generale dello Stato*

a norma dell'art. 8 del Regolamento di procedura

17 agosto 1907, n. 642.

Il Segretario

